

N. R.G. 2057/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
SEZIONE LAVORO  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2057/2019**

tra

#####

**RICORRENTE**

e

##### - COOPERATIVA #####, SOCIETA'  
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA ##### SOC. COOP. A R.L.

**CONVENUTO**

Oggi **4 marzo 2020**, alle ore **12.55**, innanzi al dott. Maria Luisa Pugliese, sono comparsi:  
l'avv. Ferretti e l'avv. Perani che discutono la causa replicando alle rispettive deduzioni e conclusioni.

Il Giudice

All'esito della discussione rinvia per la lettura della sentenza alle ore 13, 15 .

Il Giudice  
dott. Maria Luisa Pugliese

alle ore 13,15 il giudice legge la sentenza.

Il Giudice  
dott. Maria Luisa Pugliese

N. R.G. 2057/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa  
Pugliese  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2057/2019  
promossa da:

#####, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO PICCININI E  
FRANCESCA FERRETTI

RICORRENTE

contro

##### Soc. Coop. A R. L , con il patrocinio dell'avv. SIMONA  
PERANI e dell'avv. GIOVAN BATTISTA ARCURI

RESISTENTE

In punto a: licenziamento.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.8.2019, #####  
##### conveniva in giudizio ##### Soc. Coop. a r. l.. La  
ricorrente esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della

convenuta 2007 dapprima somministrata dalla società Lavoro Più e alle dirette dipendenze con contratto a termine; dal 22.6.2015 era stata assunta a tempo indeterminato con mansioni di addetta ai servizi, pulizie riconducibili al VI livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, presso i "locali della Provincia di Bologna", con regime orario *part-time* a 20 ore settimanali, distribuite su 4 differenti turni di lavoro, ciascuno di ore 3,20 ciascuno dal lunedì alla domenica, di cui veniva indicata la distribuzione nelle diverse fasce orarie, con previsione di riposo compensativo. A far data dal 1.4.2018 l'inquadramento veniva adeguato al livello 6S.

Affermava che, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, nel giugno 2015, veniva addetta al *self-service* "Tavola Amica" di Zola Predosa, dal lunedì al venerdì, con un orario che andava mediamente dalle ore 8 alle 16, ed il sabato al confezionamento, presso la sede aziendale, dalle 7.30 alle 11. Successivamente, da maggio 2016, ella veniva assegnata al *self-service* dell'Autostazione dove osservava mediamente con un orario che andava dalle 9 ovvero dalle 11, a seconda delle necessità, fino alle 16, al Bar della medesima unità, dove, a seguire, protraeva la prestazione fino alle 19. A gennaio 2018, oltre alla prestazione resa al *self-service* dell'Autostazione, le erano assegnate ore di lavoro supplementare presso la mensa del carcere minorile Il Pratello e alla mensa della casa di ricovero per anziani "San Biagio", presso la quale svolgeva mansioni di cuoca dal lunedì al venerdì e il sabato o la domenica, dalle 14 alle 18.30, predisponendo da sola i pasti per il servizio serale, collaborando anche alla loro somministrazione agli anziani. Nel mese di marzo 2018 l'assegnazione al Pratello veniva meno e quindi veniva continuativamente assegnata alla mensa della Casa di ricovero "San Biagio", dove iniziava a fare orari dalle 9 alle 14.30 o dalle 14 alle 18.30 o, ancora, dalle 17 alle 21, sempre dal lunedì al venerdì e il sabato o la domenica. A settembre 2018 la ricorrente veniva nuovamente spostata in diverse sedi di lavoro: oltre a lavorare presso il Ristorante Self-Service "Il



Bass'Otto" dalle 12 alle 16 dal lunedì al venerdì, veniva nuovamente ricollocata presso la mensa del carcere minorile Pratello, ove lavorava dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. In forza dello svolgimento del predetto orario affermava che, nell'ultimo quadrimestre del 2018, era venuto a consolidarsi il seguente orario di lavoro con lo stesso datore di lavoro ###: 21 ore presso il carcere del Pratello (tardo pomeriggio) e 20 ore presso il Bass'Otto (tarda mattinata/primo pomeriggio). L'appalto di Camst presso il carcere minorile di via del Pratello scadeva il 31.1.2019, con subentro di Serenissima Ristorazione SpA, nuova aggiudicatrice dell'appalto.

La ricorrente, che aveva accettato l'assunzione presso la società Serenissima, subentrata nell'appalto, ha chiesto che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento espulsivo della convenuta sotto il profilo del mancato assolvimento dell'obbligo di *repechage*.

Instauratosi il contraddittorio, la società resisteva contestando le argomentazioni della ricorrente di cui chiedeva l'integrale rigetto.

La causa si teneva alle udienze del 15.11.2019, 3.12.2019, 13.2.2020 e 4.3.2020, quando veniva decisa come da dispositivo, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Risultano incontestati e documentati i seguenti fatti. La ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dapprima con contratto a termine; dal 22.6.2015 è stata assunta a tempo indeterminato con mansioni di addetta ai servizi, pulizie riconducibili al VI livello del CCNL applicato presso i "locali della Provincia di Bologna", con regime orario *part-time* a 20 ore settimanali, distribuite su 4 differenti turni di lavoro, ciascuno di 3,20 ore ciascuno dal lunedì alla domenica, di cui veniva indicata la distribuzione nelle diverse fasce orarie, con previsione di riposo compensativo. A far data dal 1.4.2018 l'inquadramento della ricorrente era stato adeguato al livello 6S.



Il rapporto di lavoro è stato risolto per cessazione dell'appalto. La ricorrente ha impugnato il licenziamento in oggetto in quanto ingiustificato essendo stato motivato solamente dalla cessazione dell'appalto e comunque viziato essendo stato disposto in violazione dell'obbligo di repectage.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.

Sussiste, in primo luogo, l'interesse ad agire della lavoratrice, in quanto, seppure la stessa sia stata pacificamente assunta dalla ditta Serenissima, subentrata nell'appalto, permane in capo alla lavoratrice un interesse giuridicamente rilevante a conseguire un risultato utile: ed infatti, la tutela apprestata dal contratto collettivo alla lavoratrice, che le ha consentito di costituire un rapporto di lavoro con la subentrante, non può escludere quella accordata al lavoratore dalla legge nel caso di superamento dei poteri di recesso attribuiti al datore di lavoro. Ne consegue che non possono ritenersi superate o inapplicabili le tutele che la legge prevede nei confronti di un illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A tal fine è irrilevante che al licenziamento da parte dell'impresa uscente sia seguita, a termini della procedura prevista e disciplinata dalla contrattazione collettiva, una nuova assunzione da parte della subentrante, in quanto tale circostanza non esclude, a favore del lavoratore che intenda opporsi alla cessazione del rapporto con l'ex-datore di lavoro, l'applicazione dei principi che regolamentano l'esercizio del potere datoriale di recesso per giustificato motivo oggettivo, né comporta che l'accettazione della proposta contrattuale da parte del subentrante si configuri alla stregua di un'implicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento. Il giudice richiama, il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte che afferma: *"Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione*

del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (Cass. n. 12613/2007). Al suddetto principio è stata data continuità con la recente decisione secondo la quale "la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. Tale principio conserva validità nel caso in esame, neppure risultando circostanze fattuali ulteriori e significative nel senso voluto dalla società" (Cass. n. 22121/2016). I principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma

lascia distinti i rapporti lavorativi (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili. A non diversa conclusione si giunge peraltro anche con la nuova disciplina di cui all'art. 30 della l. n. 122/2016, ( sostitutiva dell'art. 29 d.lgs n. 276/2003), non applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, ma richiamata dalla società a sostegno delle proprie tesi, poiché' la disposizione chiarisce che "L'acquisizione del personale già' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità' che determinano una specifica identità' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda". La norma conferma la diversità dei rapporti lavorativi instaurati all'esito del passaggio del lavoratore da un appalto all'altro e lascia inalterate le obbligazioni sorte nei singoli rapporti (...)." ( Cass. sez. L. n. 22922 del 12.6.2018).

Nel caso in esame il datore di lavoro, nota società di servizi di Bologna con molteplici appalti in essere, di cui 90 nel solo territorio bolognese, che ha motivato il licenziamento adducendo una generica impossibilità di impiegare altrove la lavoratrice, non ha provato né ha contestato di non aver adempiuto l'obbligo di *repechage*.

Viene pertanto accertata l'illegittimità del licenziamento intimato il 31.1.2019 alla ricorrente. In applicazione dell'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 21/2015, il rapporto di lavoro tra le parti viene dichiarato estinto e la #### soc. coop. a resp. Lim., nella

persona del legale rappresentante pro tempore, viene condannata al versamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria ex lege che viene determinata in nove mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo all'azianità di servizio della lavoratrice, al numero dei dipendenti occupati e alla dimensione economica della convenuta che consta di 407 unità locali, di cui 90 nel territorio della provincia di Bologna, con l'occupazione di 12.644 unità di personale dipendente (si veda la visura camerale, doc.12 ric.).

Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale

Definitivamente pronunciando, così dispone:

accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a #####  
##### il 31.1.2019 da ##### soc. coop. a resp. Lim. ;  
dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti;  
condanna ##### soc. coop. a resp. Lim., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria ex lege in misura pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione, oltre accessori di legge dalla data di messa in mora al saldo;  
condanna la convenuta, nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.

Bologna, 4.3.2020

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

N. R.G. 2057/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2057/2019** promossa da:

##### C.F.##### , rappresentato e difeso, per mandato  
ricorso introduttivo di primo grado, dall'avvocato PICCININI ALBERTO, presso il cui studio è  
pure elettivamente domiciliato, Indirizzo Telematico

**RICORRENTE**

contro

##### - COOPERATIVA ##### E #####, SOCIETA'  
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA ##### SOC. COOP. A R.L.  
C.F. ##### , rappresentato e difeso, per mandato memoria di costituzione e risposta,  
dall'avvocato ARCURI GIOVANNI BATTISTA, presso il cui studio è pure elettivamente  
domiciliato, VIA C.MENOTTI N 5 C/O AVV.S.PERANI BOLOGNA

**CONVENUTO**

Avente ad oggetto:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

Bologna il 04/03/2020

Il Giudice Unico

Maria Luisa Pugliese

